



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Diffondere un numero di cellulare: rischi

Autore: Redazione | 06/09/2018



***A cosa va incontro, sotto un profilo legale, chi diffonde il numero di telefono di un'altra persona anche se si tratta di un seccatore?***

Immagina di ricevere le continue telefonate di un seccatore che utilizza un numero di cellulare per chiederti un pagamento. Sei infatti in debito con una finanziaria e

questa ha dato a una società di call center l'incarico di recuperare le rate non versate. Hai più volte detto all'operatore di non voler più essere disturbato: non hai i soldi e non puoi pagare. Lui ha però ha continuato a insistere, forte del fatto che, in un primo momento, gli avevi promesso che avresti provveduto all'insoluto. Infastidito da tanta petulanza, hai bloccato la chiamata del mittente (opzione che il tuo smartphone ti consente di fare con facilità). Tuttavia, in un forum presente su internet, hai avvisato gli altri utenti che, come te, hanno problemi di debiti: «Non rispondente a questo numero» hai scritto. «Si tratta di un seccatore che telefona a tutte le ore della giornata». Non ti sei risparmiato le critiche. Senonché, dopo qualche settimana, l'interessato viene a sapere che tu hai diffuso ai quattro venti, grazie al web, il suo numero personale. Ti chiede quindi di cancellarlo immediatamente e ti preannuncia l'avvio di una azione legale. Gli fai presente che il numero è pubblico e non è coperto da privacy, tanto più se lui stesso lo usa per lavoro e non come utenza riservata. Chi ha ragione? Quali sono i **rischi del diffondere un numero di cellulare?** La questione è stata analizzata dalla Cassazione qualche giorno fa **[1]**. La sentenza è interessante perché risponde a una domanda che in molti spesso si fanno: **il numero di cellulare è un dato personale?** È coperto dalla **legge sulla privacy?** Ecco quali sono state le osservazioni dei giudici supremi.

*Dare ad altri un numero altrui senza il suo consenso può esporre a rischi legali?*

## **Il numero di telefono è un dato personale?**

Capire se il numero di telefono sia da considerare un "dato personale" o meno è indispensabile per comprendere anche se ad esso si applica la normativa sulla privacy che tutela i dati riservati.

La Cassazione in passato **[2]** ha precisato che il numero di telefono, e quindi anche quello del cellulare, è un dato personale. I dati personali sono quelli che si riferiscono ad un determinato soggetto, così come appunto l'indirizzo di residenza e l'utenza di telefono fissa o mobile. Si distinguono dai cosiddetti "dati sensibili" che sono tutelati in modo ancora più forte e sono invece quelli che rivelano l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. Fra questi non vi è il numero di utenza telefonica cellulare. Se per diffondere i dati personali è sufficiente il consenso dell’interessato, per quelli sensibili è necessaria l’autorizzazione del Garante della Privacy (autorizzazione non necessaria solo in alcuni casi, come ad esempio esigenze giudiziarie).

*Il numero di telefono è coperto da privacy anche se pubblico*

Dunque il numero di telefono è un dato personale ma non un dato sensibile. Questo non significa, come vedremo a breve, che esco possa essere liberamente trattato e diffuso da chiunque.

## **Diffondere il numero di telefono di una persona: ci vuole il consenso?**

La Cassazione **[2]** ha ribadito più volte che prima di diffondere il numero di telefono di una persona (fisso o del cellulare) c’è bisogno del suo consenso. Diversamente si commette il **reato di illecito trattamento dei dati personali** **[3]**.

## **Rischi nel diffondere un numero di telefono altrui senza consenso**

Nella sentenza in commento, un uomo veniva condannato a quattro mesi di reclusione per aver diffuso su internet il numero di una persona colpevole, a suo dire, di martellarlo con continue telefonate fino a sfociare in un vero e proprio pressing e stalking telefonico. Respinta la linea difensiva, centrata sull’idea che la scelta di rendere pubblico il numero di telefono del molestatore sia catalogabile come rabbiosa reazione a una provocazione.

Nel caso di specie il colpevole contattava la vittima per proposte sessuali, con tanto di foto sul telefonino. Per vendicarsi quest’ultima ne diffondeva il numero su una chat. Evidente però l’abuso. Non è una giustificazione il «comportamento biasimevole e petulante» tenuto dallo stalker. Secondo i giudici «la provocazione, seppur grave e concreta, non escluderebbe la configurabilità del reato».

Peraltro, in questa vicenda, toccandosi il tema della privacy, «non è possibile applicare la scriminante della provocazione», poiché la normativa **[4]** «tutela specificamente un bene costituzionalmente protetto» cioè «la **riservatezza dei propri dati personali**». Diversamente, «si finirebbe per legittimare la diffusione dei dati che, invece, si è inteso prevenire in modo assoluto».

## Sentenza

### **Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 giugno - 4 settembre**

**2018, n. 39682** Presidente Sarno – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Con sentenza della Corte di appello di Catanzaro, del 20 settembre 2017, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Cosenza, del 7 aprile 2014, si è dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Do. Wa. in relazione al reato di cui agli art. 48 e 660, cod. pen. per estinzione del reato per prescrizione e rideterminata la pena per il residuo reato di cui all'art. 167, comma 1, D.Lgs. 196/2003 in mesi 4 di reclusione, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.

L'imputato propone ricorso per cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge, in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva. La sentenza impugnata afferma che non può ritenersi scriminante l'assunto, sostenuto dall'imputato, di aver diffuso il cellulare della parte offesa per reazione rispetto alle reiterate molestie telefoniche, anche a sfondo sessuale, subite dall'imputato ad opera della parte offesa. La mancata acquisizione dei tabulati, relativa al telefono in uso all'imputato ma non a lui intestato, non ha consentito alla difesa di dimostrare la provocazione della parte offesa. La Vodafone, in considerazione della assenza di titolarità del numero telefonico usato dall'imputato, aveva respinto la domanda del ricorrente di fornire i tabulati; quindi solo l'autorità giudiziaria poteva e doveva richiedere i tabulati in oggetto, in particolare per i messaggi SMS. Solo dalla lettura dei messaggi sarebbe emerso il comportamento biasimevole e petulante della parte offesa in danno dell'imputato, «un comportamento caratterizzato da profferte di natura sessuale sgradite ed offensive nei termini e nei modi, le quali sono giunte sulla citata utenza telefonica a qualsiasi ora del giorno e della notte, senza soluzione di continuità, e con tanto di corredo fotografico a supporto». La mancata acquisizione dei tabulati e del testo dei messaggi ha comportato una lesione del diritto di difesa. Le dichiarazioni della parte offesa, peraltro costituita parte civile, non hanno ricevuto un vaglio critico, che sarebbe emerso solo con i tabulati e il testo dei messaggi SMS. L'imputato del resto non conosceva la parte civile e ha dichiarato di aver trovato il suo numero a Bologna, e lo stesso De Ma. ha ammesso di aver cercato per primo il ricorrente. Del resto gli stessi messaggi spediti dal ricorrente alla parte civile (curati, sei malato) sono indicativi di una

diversa ricostruzione della vicenda. Invero è il ricorrente ad aver subito molestie dalla parte civile, e non il contrario. Infine il ricorrente ha messo il telefono di De Ma. nella CHAT solo dopo un anno di pressanti messaggi e telefonate, «come gesto di estrema reazione temendo -ingenuamente - di adire le vie legali dopo essere stato edotto (con chiari fini intimidatori) dalla stessa parte civile della propria qualifica di legale affermato del foro di Cosenza». Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e ripetitivi dei motivi di appello, senza critiche specifiche alle motivazioni della sentenza impugnata. Inoltre il ricorso, articolato in fatto, valutato nel suo complesso richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Relativamente alla mancata acquisizione dei tabulati, si deve rilevare che non è stata richiesta in appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ex art. 603, cod. proc. pen. La decisione della Corte di appello (e la sentenza di primo grado, in doppia conforme) contiene adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità del ricorrente, in relazione alla sua ampia confessione sull'elemento oggettivo del reato:

«L'ammissione dell'imputato di aver inserito in CHAT il numero del cellulare, rappresenta invero prova confessoria del tutto affidabile per l'affermato giudizio di colpevolezza dell'appellante». In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep.

28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705). 4. La Corte di appello (e il Giudice di primo grado, in doppia conforme), come visto, ha con esauriente motivazione, immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha portato alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 167, D.Lgs. 196/2003 (peraltro in relazione alla stessa confessione dell'imputato). Il ricorrente ritiene però giustificato il suo comportamento in relazione alle pressanti e reiterate provocazioni (anche di natura sessuale) ricevute da parte del Pa. De Ma., per circa un anno. Provocazioni che non sarebbe riuscito a provare per la mancata acquisizione dei tabulati da parte del giudice di primo grado. Il ricorrente però non ha richiesto in appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 603, cod. proc. pen., ma ha solo prospettato un'assenza di prova sulla responsabilità per la mancanza dei tabulati. Invece in sede di legittimità propone il motivo dell'omessa assunzione di una prova decisiva richiesta in appello. Tale motivo (in assenza di una richiesta specifica di rinnovo dell'istruzione dibattimentale in appello) risulta inammissibile in sede di legittimità. Comunque deve anche rilevarsi che la provocazione (per quanto grave e concreta) anche se fosse accertata non escluderebbe la configurabilità del reato in contestazione. La ritorsione viene infatti prospettata non come attenuante (art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen.: "L'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui") ma quale scriminante, come previsto dall'art. 599, cod. pen. per i soli reati ivi previsti (contro l'onore). Nel reato in oggetto non è possibile applicare la scriminante della provocazione, in quanto il reato di cui all'art. 167, comma 1, d. lgs. 196/2003, tutela specificamente un bene costituzionalmente protetto, la riservatezza dei propri dati personali. Né può essere sottaciuto il rilievo che, accogliendo la prospettazione del ricorrente, si finirebbe per legittimare la diffusione dei dati che si è inteso, invece, prevenire in modo assoluto. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione in favore della parte civile De Ma. Pa. delle spese del grado che liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.